



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Ordinanza n. 388 del 11/09/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CHEESE 2025 – “C’È UN MONDO INTORNO” - GESTIONE DELLA SICUREZZA: MISURE A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE - PERIODO: 19 - 22 SETTEMBRE 2025 - DIVIETO DI UTILIZZO ED INTRODUZIONE DI CONTENITORI IN VETRO – DIVIETO DI INTRODUZIONE DI FUMOGENI, SPRAY URTICANTE E QUALSIASI ALTRO STRUMENTO CHE POSSA ESSERE UTILIZZATO PER RECARE OFFESA AD ALTRE PERSONE.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra il 19 e il 22 Settembre 2025, si svolgerà la XV^a edizione della manifestazione biennale denominata “CHEESE – C’È UN MONDO INTORNO”, rassegna internazionale dell’arte casearia che vede coinvolti espositori provenienti da tutto il mondo e organizzata dal Comune di Bra e da Slow Food Italia, manifestazione che, come nelle precedenti edizioni, attirerà un grandissimo numero di visitatori;

RITENUTO, sulla scorta delle indicazioni ministeriali e del Comitato Provinciale di ordine e sicurezza, di emanare un provvedimento generale a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone che partecipano all’evento, con particolare riguardo al divieto di introduzione, di trasporto e di vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro ed al divieto di introdurre altri oggetti che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica sicurezza, durante gli orari di svolgimento e nell’area della manifestazione e nelle immediate vicinanze;

RITENUTO, altresì che il presente provvedimento è assolutamente legittimato dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana e dalle circolari e direttive sotto riportate, inserendosi a pieno titolo nelle misure di “safety”, per le quali la competenza si appunta in capo all’amministrazione comunale, in particolare al Sindaco;

ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento;

VISTA la direttiva ministeriale n. 0044321, del 20.07.2018, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’interno Matteo Piantedosi, che ha riunito le precedenti linee di indirizzo in materia di sicurezza durante le manifestazioni, già dettate dalle circolari del 07.06.2017 del Capo della Polizia - Gabrielli, del 19.06.2017 del Capo del Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile - Frattasi, del 20.07.2017 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Giomi e del 28.07.2017 del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno – Morcone;

VISTO l’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (informativa al Prefetto trasmessa con nota prot. gen. n. 47305/2025 del 05.09.2025, ai sensi del comma 4, secondo periodo);

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18 aprile 2018, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante

disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione, recanti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Comandante della Polizia Locale, che ne attesta la regolarità e la correttezza,

ORDINA

IN BRA, IN TUTTO IL CENTRO ABITATO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 19 E IL 22 SETTEMBRE 2025, DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CHEESE – C'È UN MONDO INTORNO”,

a) È VIETATA LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, PER IL CONSUMO ITINERANTE SULLA PUBBLICA VIA.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro all'interno dei locali e negli annessi déhors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “... la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.” (Art. 2, comma 1, l.r. 29 dicembre 2006, n. 38);

b) È VIETATO INTRODURRE O TRASPORTARE CONTENITORI DI VETRO PER ALIMENTI E BEVANDE, UTILIZZATI PER IL CONSUMO ITINERANTE SULLA PUBBLICA VIA, AL DI FUORI DEGLI SPAZI APPPOSITAMENTE ALLESTITI ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE, DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI E DEI RELATIVI DÉHORS;

È CONSENTITO IL TRASPORTO SULLA PUBBLICA VIA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, A CONDIZIONE CHE SIANO SIGILLATI E/O CONTENUTI A LORO VOLTA IN APPOSITI IMBALLAGGI; È VIETATA ALTRESÌ L'APERTURA DEI MEDESIMI CONTENITORI NELLE AREE IN OGGETTO.

NELLA SOLA AREA DELLA MANIFESTAZIONE, È ALTRESÌ VIETATO:

- **INTRODURRE CASCHI DA MOTOCICLISTA, VALIGIE, TROLLEY, BORSE E ZAINI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 30 LITRI;**
- **INTRODURRE BOMBOLETTE SPRAY (ANTIZANZARE, DEODORANTI, ORTICANTI, ECC.);**
- **INTRODURRE TROMBETTE DA STADIO;**
- **INTRODURRE O DETENERE ARTIFICI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALE, PIETRE, COLTELLI, ALTRI OGGETTI DA PUNTA O DA TAGLIO;**
- **INTRODURRE CATENE;**
- **INTRODURRE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE;**
- **INTRODURRE O DETENERE SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;**
- **ACCEDERE E TRATTENERSI IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI;**
- **INTRODURRE PENNE E PUNTATORI LASER;**
- **INTRODURRE DRONI E AEROPLANI TELECOMANDATI;**
- **INTRODURRE BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI, OVERBOARD E SIMILI;**
- **INTRODURRE TUTTI GLI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;**
- **ESPORRE MATERIALE CHE OSTACOLI LA VISIBILITÀ AGLI ALTRI**

SPETTATORI O CHE INTERFERISCA CON LA SEGNALETICA DI EMERGENZA O CHE, COMUNQUE, SIA DI OSTACOLO ALLE VIE DI FUGA VERSO LE USCITE;

- **PORRE IN ESSERE ATTI AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO;**
- **DANNEGGIARE O MANOMETTERE IN QUALSIASI MODO STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI FIERISTICI;**
- **ARRAMPICARSI SU BALAUSTRATE, PARAPETTI, DIVISORI, ARREDI URBANI ED ALTRE STRUTTURE NON DESTINATE ALLA PERMANENZA DEL PUBBLICO;**
- **STAZIONARE SU PERCORSI DI ACCESSO E DI ESODO E SU OGNI ALTRA VIA DI FUGA.**

I N C A R I C A

le Forze di Polizia e la Polizia Locale di far osservare il dispositivo del presente provvedimento;

A V V I S A

che ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale chiunque non osserva il presente provvedimento, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. **In alternativa** è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

D I S P O N E

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor Prefetto della Provincia di Cuneo;
- Signor Questore della Provincia di Cuneo;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Compagnia Carabinieri di Bra.

Sindaco
GIOVANNI FOGLIATO